



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto legislativo 16/04/1994 n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge 3/05/99 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9;
- VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9 della legge 3/05/1999 n. 124, adottato con decreto ministeriale n. 123 del 27/05/2000, registrato alla Corte dei Conti il 4.05.2000;
- VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 ed in particolare l'art. 1, comma 605, lettera C, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il D.M. n. 374 del 24.04.2019 con il quale viene disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo con eventuali trasferimenti da una provincia all'altra per gli anni scolastici 2019/20, 2020/2021, 2021/2022;
- VISTE le Leggi n. 68/99, n. 143/04 e n. 296/06, nonché il D.M. n. 27 del 15.03.2007;
- VISTI i propri provvedimenti prot. n. 5236 del 8.07.2019 e n. 5380 del 11.07.2019 con i quali sono state pubblicate rispettivamente le graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e della scuola dell'Infanzia e Primaria e del personale educativo;
- ESAMINATI i reclami presentati dai docenti inclusi nelle suddette graduatorie per i punteggi loro attribuiti, nonché le richieste di verifica dei punteggi attribuiti ai controinteressati;
- EFFETTUATE le rettifiche e le integrazioni rese necessarie in accoglimento dei reclami e/o per errori in merito all'attribuzione dei punteggi ed al diritto alla riserva di posti ed alle preferenze;
- VISTO: l'art. 4 comma 1 bis del D.L. 12/07/2018 n. 87 convertito con modificazioni nella L. 96/2018 e la nota ministeriale n. 45988 del 17/10/2018 con la quale vengono fornite indicazioni circa la gestione del contenzioso promosso dagli aspiranti insegnanti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;

DISPONE

- 1) Sono pubblicate in data odierna e visionabili sul sito web di questo Ufficio www.csateramo.it le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive relative al personale di ogni ordine e grado e al personale educativo valevoli per il triennio per l'a.s. 2019/2022, nonché l'elenco degli esclusi.
- 2) Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.M. 374/2019 tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tal fine l'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della procedura, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti o procedere, in sede di autotutela, a correzioni di eventuali errori materiali o di eventuali punteggi non spettanti.
- 3) Le citate graduatorie, come riportato in calce alle medesime, vengono pubblicate, per effetto della legge sulla privacy, senza l'indicazione dei dati personali e familiari sensibili fra i quali sono compresi quelli relativi alle situazioni che hanno comportato l'attribuzione della



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Ufficio V- Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

priorità nella scelta della sede ai sensi degli artt. 21 e 33 commi 5, 6 e 7 della L. n. 104/92 e all'attribuzione del diritto di riserva di cui alla L. n. 68/99.

- 4) I candidati inseriti in graduatoria con riserva T, ovvero in virtù di un provvedimento giudiziario non definitivo, verranno depennati in caso di esito sfavorevole del contenzioso in atto. I medesimi candidati possono essere destinatari di eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato fermo restando la risolubilità degli stessi in esito ad eventuale reiezione del ricorso. Di conseguenza, eventuali contratti di lavoro stipulati con tali candidati dovranno riportare la seguente clausola risolutiva: "in caso di sentenza sfavorevole all'interessato verrà disposto il depennamento del candidato/a dalle graduatorie ad esaurimento con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro instaurato.
- 5) Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.M. n. 374/2019, avverso le graduatorie predette, è ammesso ricorso al giudice ordinario in funzione del Giudice del Lavoro, cui è stata devoluta la materia relativa alle graduatorie ad esaurimento.

IL DIRIGENTE

Maria Cristina De Nicola

Maria Cristina De Nicola

Alle scuole della PROVINCIA

Alle OO.SS. provinciali comparto Scuola LORO SEDI

Al sito web SEDE